Comune di Pontedera

(Provincia di Pisa)

Impianti di distribuzione carburanti. Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree.

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 65/2014

Relazione

Commessa n.	Rev.	Data	Descrizione della modifica	Autore
012-2018	**1**	**29/03/19**	Aggiornamento	MB

Controllato:	Andrea Buffoni	Data 29/03/2019
Autorizzato:	Massimo Ferrini	Data 29/03/2019

TAGES

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE 3

3. CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ 3

4. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI 7

5. ANALISI DELLA RETE DEGLI IMPIANTI STRADALI 8

5.1 IL CONFRONTO CON IL BACINO OMOGENEO DI UTENZA 8

5.2 LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO 10

5.3. FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE 11

ALLEGATO: SCHEDE SINTETICHE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 13

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole del sistema di gestione qualità ISO 9001:2008 valutato da Buerau Veritas SPA e coperto da certificato No IT255294.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs n. 32 del 1998 detta norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti. Con l'art. 2 demanda ai comuni l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti.

La legge n. 133 del 06/08/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha introdotto una nuova disciplina in materia di distributori carburanti. In particolare il 17° comma dell'art. 83 bis, al fine di garantire l'ordinamento comunitario sulla concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, ha stabilito che l'installazione e l'esercizio degli impianti "non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanza minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area, attività o servizi integrativi".

A livello regionale nel 2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 28/2005 (Codice del Commercio) che ha raccolto l'intera normativa del commercio, comprendendo in essa anche la distribuzione dei carburanti. Con legge regionale 17 luglio 2009 n. 38, sono state apportate modifiche alla LR 28/2005 con cui vanno a decadere tutti quei vincoli legati a zonizzazione, distanze e superfici minime. L'innovata disciplina regionale, in conformità alla legge statale, ha eliminato pertanto alcuni vincoli previgenti condizionanti il mercato e la libera concorrenza. Mentre per la localizzazione degli impianti sul territorio fornisce alcune indicazioni operative e conferma la competenza dei comuni nell'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di insediamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 32/1998.

Il nuovo Codice del commercio (LR 23/11/2018 n. 62) dedica il capo VIII al settore distribuzione carburanti e si apre con una serie di definizioni che costituisce la base conoscitiva per la pianificazione.

Per prima cosa è opportuno segnalare che il codice legifera in merito alle incompatibilità degli impianti esistenti (art. 60), prevedendo che i comuni provvedano a sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine di accertare

eventuali incompatibilità. Per gli impianti che ricadano in una delle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegna a procedere al relativo adeguamento nei termini prescritti, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro i termini di cui all'art. 1 c. 103 della legge 124/2017 e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione. Per ciò che concerne le nuove installazioni, la norma regionale, art. 61, ha previsto determinati requisiti da rispettare tra cui l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica; insieme a tutto ciò, come previsto dall'art. 65, il Comune può consentire all'interno degli impianti l'esercizio delle seguenti attività:

a) vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato;

b) somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa quotidiana e periodica.

Le modifiche degli impianti sono disciplinate dall'articolo 66 e riguardano due distinte tipologie di intervento, quelle più semplici (soggette a denuncia di inizio attività al comune e al competente ufficio di Agenzia delle Dogane) e quelle strutturali (soggette ad autorizzazione da parte del comune). Per quanto riguarda il collaudo, ne viene prevista l'obbligatorietà preventiva alla messa in esercizio per i nuovi impianti e per le parti modificate degli impianti esistenti per le quali è richiesta l'autorizzazione. Ogni 15 anni dall'ultimo collaudo il titolare deve presentare una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale. In relazione alla localizzazione degli impianti, viene per prima cosa vietata la localizzazione degli impianti nei centri storici. È inoltre previsto che il comune individui nel proprio regolamento urbanistico o con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La presente variante ha come obiettivo principale quello di recepire le indicazioni presenti nella normativa regionale. In particolare le analisi e le valutazioni del documento saranno finalizzate a:

- razionalizzare l'assetto della rete di distribuzione esistente, in modo da garantire un'articolata ed equilibrata presenza del servizio nel territorio comunale al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
- ammodernare il sistema distributivo di carburanti, anche attraverso la riduzione del numero di impianti;
- verificare e, in caso di bisogno, migliorare le condizioni di compatibilità tra gli impianti e i relativi siti di ubicazione, relativamente alle esigenze della viabilità e all'assetto del territorio;
- elevare la qualità del servizio fornito all'utenza sia migliorando le caratteristiche strutturali e le prestazioni degli impianti, sia favorendo la nascita di quei servizi complementari che affiancano la distribuzione di carburante (servizi auto e servizi commerciali).
- il mantenimento di idonei livelli di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale

3. CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

L'autorizzazione per l'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti è secondo l'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 32/1998, subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Visto l'art. 1 le condizioni di incompatibilità tra nuovo impianto e sito sono le seguenti:

a) La presenza di nuovi impianti determina un aumento del carico veicolare. L'obiettivo dell'A.C è quello di limitare l'aumento del traffico veicolare, tra cui quello pesante. Un aumento del traffico determina inoltre maggiori emissioni acustiche e di inquinanti per effetto delle manovre di arresto e di ingresso e uscita dagli impianti, rispetto ad un traffico di puro transito. Facendo

riferimento al manuale americano ITE, è possibile stimare in via preliminare il numero di veicoli in ingresso/uscita su base giornaliera da un impianto di distribuzione carburanti. Assumendo come esempio un nuovo distributore dotato di 8 pompe, i veicoli in un generico giorno feriale sono circa 900÷1300 equamente suddivisi tra ingresso ed uscita.

b) La presenza di nuovi impianti determina un aumento dei punti di conflitto ed un peggioramento delle condizioni di circolazione in un contesto urbano dove il traffico è già meno scorrevole a causa del sovrapporsi di manovre dovute alla sosta, di svolta, sulle intersezioni ed alla promiscuità con flussi degli utenti deboli (pedoni, biciclette) e del trasporto pubblico locale. L'inserimento di un impianto di distribuzione carburanti in un tessuto viario esistente è riconducibile ad un nuovo accesso sulla viabilità, per complessivi 9 punti di conflitto per un impianto realizzato su una strada ad unica carreggiata a doppio senso di marcia.

c) L'occupazione di aree con impianti di distribuzione di carburanti penalizza e/o pregiudica la possibilità di interventi di adeguamento nelle aree interessate per il risanamento di aree di urbanizzazione e completamento, in quanto verrebbero meno le superfici significative che possono essere riutilizzabili per compensare l'eventuale mancanza di standard urbanistici nelle aree già edificate. In particolare nelle aree urbane dove le viabilità spesso non rispettano le norme attuali, si ha la necessità di poter attuare geometrie di circolazione a senso unico che possono essere effettuate solo se il grafo viario viene completato con nuove tratte stradale per garantire un effetto rete più funzionale a vantaggio della mobilità pedonale.

d) L'installazione di nuovi impianti all'interno di tessuti urbanizzati determina un peggioramento delle condizioni sanitarie in quanto aumentano i rischi per la salute di coloro che vivono in prossimità delle stazioni di servizio. In meritò a ciò uno studio spagnolo ([1]) ha rilevato attorno alle stazioni di servizio l'emissione nell'aria di sostanze dannose (gas combusti e incombusti, polveri sottili, ecc)

([1]) Studio università della Murcia

sopra i livelli medi, il cui impatto inquinante si estende nel raggio di 100 m.

e) La presenza di un impianto di distribuzione carburante in relazione al deposito ed alla movimentazione di prodotti infiammabili e/o pericolosi per l'ambiente è un fattore di pressione ambientale, in particolare in relazione ai potenziali sversamenti accidentali di tali prodotti. Un ruolo importante nell'aumento del rischio di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee viene giocato dalla presenza di serbatoi di stoccaggio interrati contenenti sostanze liquide pericolose per l'ambiente (benzina e gasolio). Ciò è confermato dalla circostanza che episodi accertati di contaminazione dei suoli e delle falde idriche sono stati correlati a sversamenti di liquidi provenienti da serbatoi interrati non correttamente gestiti o manutenuti ([2]).

Alla luce di quanto sopra esposto sono state considerate non idonee per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione le zone che nel 2° Regolamento Urbanistico del Comune di Pontedera sono state classificate in zone A, B, C ovvero zone con presenza di insediamenti residenziali oppure di rilevante valore storico, architettonico, urbanistico o ambientale e nelle sottozone E, F ovvero appartenenti al subsistema delle aree boscate, parchi, verde privato, ecc.

Inoltre secondo l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 32/1998 l'autorizzazione è subordinata anche alla verifica della conformità della sicurezza stradale. I nuovi impianti pertanto non potranno essere ubicati su strade che presentano una dimensione della carreggiata che non consente l'incrocio in sicurezza tra veicoli pesanti. L'installazione di nuovi impianti dovrà inoltre verificare il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal D.P.R.495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Le nuove installazioni dovranno, in particolare, verificare: a) il rispetto delle norme previste dall'art. 22 del d.lgs. 285/92 e dagli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/92 relativamente agli accessi alle strade urbane ed extraurbane; b) il rispetto delle norme previste dall'art. 24 del d.lgs. 285/92 e dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 495/92 relativamente alle caratteristiche delle aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti.

([2]) Fonte: APAT

L’autorizzazione dovrà inoltre essere subordinata alla verifica della sicurezza stradale da eseguirsi mediante un’analisi di sicurezza stradale sia sul progetto (controllo della sicurezza) che sulla strada (ispezione di sicurezza) dove l’impianto verrà realizzato. Le analisi di sicurezza stradale introdotte per la prima volta nella circolare 3699 del MIT del 2001 e recepite nel D.Lgs 35/11 sono un processo di tipo preventivo, tendente ad individuare le situazioni potenzialmente pericolose generatrici di incidenti, finalizzato alla verifica di sicurezza dei progetti stradali, sia di nuove infrastrutture sia di interventi di adeguamento di strade esistenti, ed alla verifica delle caratteristiche delle strade in esercizio. L’obiettivo è quello di individuare i possibili rischi per ogni utente della strada e la definizione di interventi (es: allargamento carreggiata, corsie specializzate, aumento distanze di visibilità, cordolo centrale, eliminazione manovre, riduzione velocità, ecc.) atti a minimizzarne o eliminare le eventuali criticità. In particolare dovranno essere valutate le condizioni di sicurezza legate agli arresti a centro strada per le manovre di ingresso e per le immissioni in corsia per le manovre di uscita, evidenziando i rischi in termini di geometria, traiettorie, visibilità, distanze di arresto, ecc. Gli interventi dovranno essere calibrati in funzione del contesto territoriale attraversato, della velocità di progetto, della classe funzionale della strada e delle sue dimensioni trasversali, della tipologia dei mezzi in transito e del loro volume giornaliero (TGM).

4. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

I criteri adottati per la localizzazione dei nuovi impianti seguono e si uniformano ai dettami normativi presenti in materia e rintracciabili in differenti atti legislativi: il regolamento regionale 2R/2007, il D.Lgs. 32/1998, il Codice della Strada (articoli 16, 17 e 18). Nella fase di progettazione di nuovi impianti si dovrà tenere conto dei seguenti criteri, peraltro in linea con quanto disposto nel regolamento regionale 2R/2007 in modo da:

- garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità per prevenire e risolvere i fenomeni di degrado;
- migliorare e ottimizzare gli spazi destinati a servizi quali ad esempio aree di sosta, percorsi, spazi verdi, aree attrezzate.

Nel caso di installazione di nuovo impianto e di interventi su impianti esistenti dovrà essere rispettato quanto disposto dal regolamento per quanto riguarda:

- abbattimento delle barriere architettoniche;
- la conservazione delle risorse naturali o il loro reintegro;
- le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di connessione con le aree di verde urbano più vicine;
- il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici.

5. ANALISI DELLA RETE DEGLI IMPIANTI STRADALI

5.1 IL CONFRONTO CON IL BACINO OMOGENEO DI UTENZA

Per analizzare in maniera compiuta la rete degli impianti stradali di distribuzione carburanti è stata eseguito un confronto con gli altri comuni appartenenti al medesimo bacino omogeno, definito nell'allegato B del Regolamento di attuazione del Codice del Commercio. Pontedera insieme ai comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Terricciola, Vicopisano fa parte del B.O.U n.12 denominato "Val d'Era" (v. fig. 1) su cui sono ubicati un totale di 61 impianti, di questi ben 21 (ca. 34%) sono nel territorio comunale di Pontedera (v. fig. 2). Le schede di sintesi per ognuno dei 21 impianti sono visibili in allegato.

	Impianti		Dati territoriali		Indicatori di diffusione	
Comune	N°	%	Residenti ([3])	Sup (kmq)	Residenti/Impianti	Sup/Impianti
Bientina	6	9,8%	8377	29,49	1396	4,9
Calcinaia	4	6,6%	12582	14,89	3146	3,7
Capannoli	2	3,3%	6359	22,72	3180	11,4
C.Terme-Lari	7	11,5%	12444	81,40	1778	11,6
Chianni	1	1,6%	1347	61,99	1347	62,0
Crespina-Lorenzana	2	3,3%	5420	46,43	2710	23,2
Lajatico	1	1,6%	1301	72,66	1301	72,7
Palaia	2	3,3%	4542	73,64	2271	36,8
Peccioli	1	1,6%	4724	92,53	4724	92,5
Ponsacco	7	11,5%	15539	19,88	2220	2,8
Pontedera	**21**	**34,4%**	**29168**	**46,03**	**1389**	**2,2**
Terricciola	4	6,6%	4520	43,28	1130	10,8
Vicopisano	3	4,9%	8642	26,87	2881	9,0
Tot. B.O.U 12	61		114965	631,81	1885	10,4

Fig. 1 – *La rete dei distributori carburanti per comune (B.O.U. 12)*

([3]) Popolazione residente al 1/1/2018 (fonte: GeoIstat)

Se si raffrontano i dati di Pontedera con quelli degli altri comuni della Val d'Era, si può notare che il comune presenta dei valori di diffusione in base alla popolazione di un impianto ogni 1389 residenti alle spalle di Terricciola e Lajatico, per i quali però i buoni valori derivano dal basso numero di residenti per cui anche la presenza di solo 4 ed 1 impianto rispettivamente, sembra coprire sufficientemente il territorio comunale. Pontedera inoltre mostra una dotazione superiore a quella media del B.O.U. n.12 (1 impianto ogni 1885 residenti). Anche in relazione alla densità sul territorio, i valori comunali (un impianto ogni 2,2 kmq) sono ampiamente positivi e migliori di ogni altro comune.

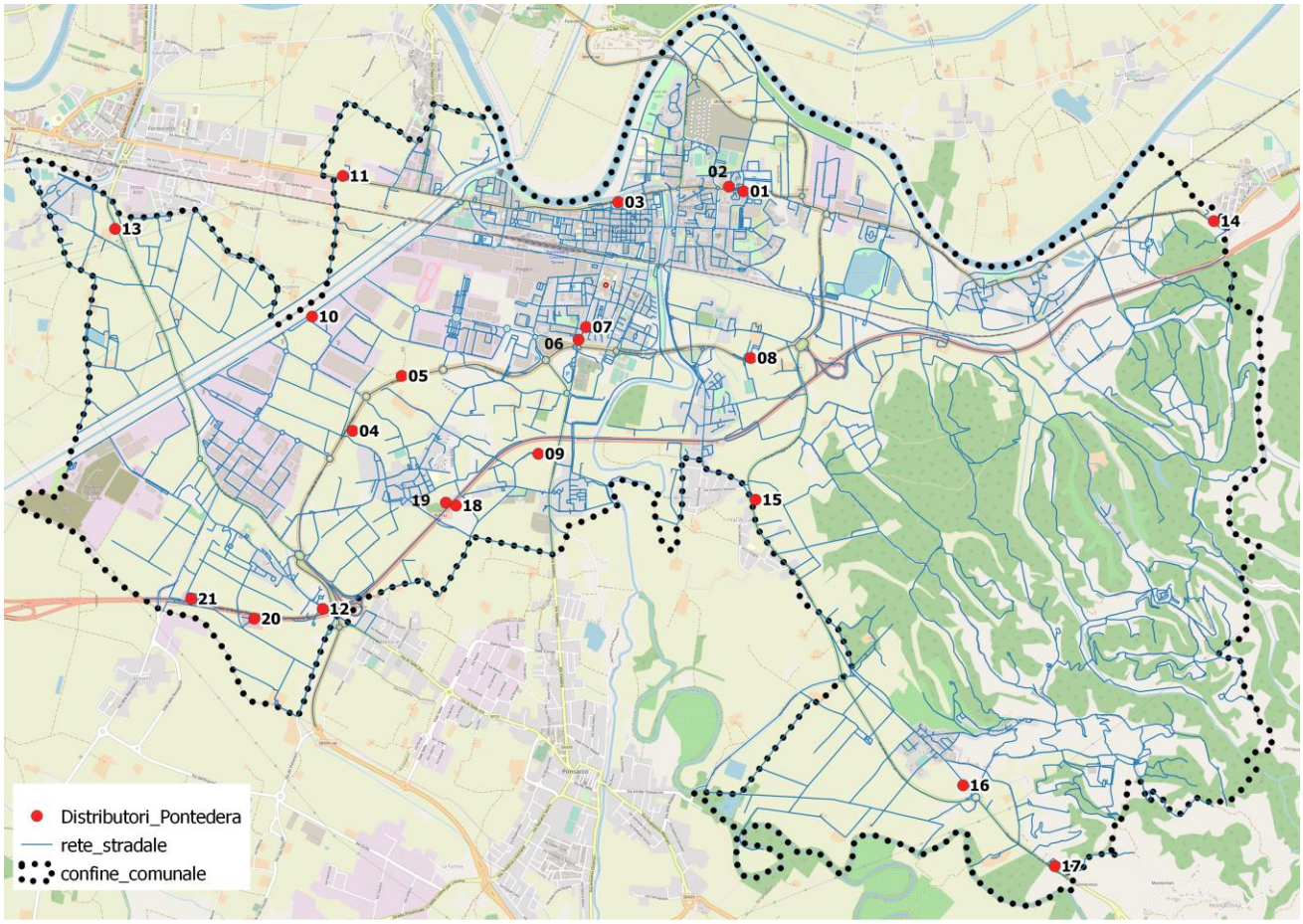

Fig. 2 – *I distributori di carburanti sul territorio di Pontedera (ad ottobre 2018)*

5.2 LA LOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO

Dal confronto con gli altri comuni del B.O.U n.12 potrebbe emergere una sovradotazione di impianti rispetto al contesto di riferimento ma occorre precisare che, ai fini di una compiuta analisi, sono diverse le variabili da valutare.

Una di queste è il fatto che quattro impianti sono situati sulla SGC FIPILI e per cui, pur potendo servire anche la popolazione locale che utilizza tale viabilità, questi distributori si rivolgono ad un bacino decisamente extracomunale e ad un differente segmento di utenza. La seconda e più decisiva variabile è senza dubbio la localizzazione sul territorio, cioè la dislocazione dei punti di distribuzione in rapporto agli assi di viabilità, aspetto nel quale Pontedera sembra mostrare una situazione abbastanza equilibrata. Infatti, come si può osservare dalla Fig. 3, tutte le principali direttrici di accesso al centro urbano di Pontedera o di transito su percorrenze extracomunali sono servite da impianti di erogazione carburanti. L'asse della viabilità costituita dalla ss. 67 vede la presenza di cinque distributori, le due direttici verticali costituite dalla sr 439 e dalla sp11 sono servite da quattro impianti, due di questi sono situati su v. Roma. Altri due impianti sono ubicati sulla viabilità a quattro corsie costituita dalla strada di Patto. Anche osservando la dislocazione degli impianti in relazione ai centri abitati si nota chiaramente che quasi tutte le realtà urbane del territorio sono ben servite, ad eccezione di Montecastello e La pineta che rientrano in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico e comunque non sembra per entrambe le località che siano intaccate le possibilità di approvigionamento. Anche la località La Rotta risulta al momento sprovvista dal servizio ma è comunque presente un impianto, seppure offra un servizio limitato, sulla Tosco Romagnola a circa 2÷3 km dall'abitato. Infine resta da segnalare che 2 nuovi impianti ubicati, il primo sulla strada di Patto ed il secondo sulla sr. 439 in prossimità del confine comunale sono, al momento, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e che pertanto una volta aperti consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio offerto.

In sintesi, questa situazione, seppur non omogenea, non comporta delle inadeguatezze in termini di fabbisogno del territorio, per cui il territorio comunale di Pontedera sembra mostrare una situazione decisamente equilibrata.

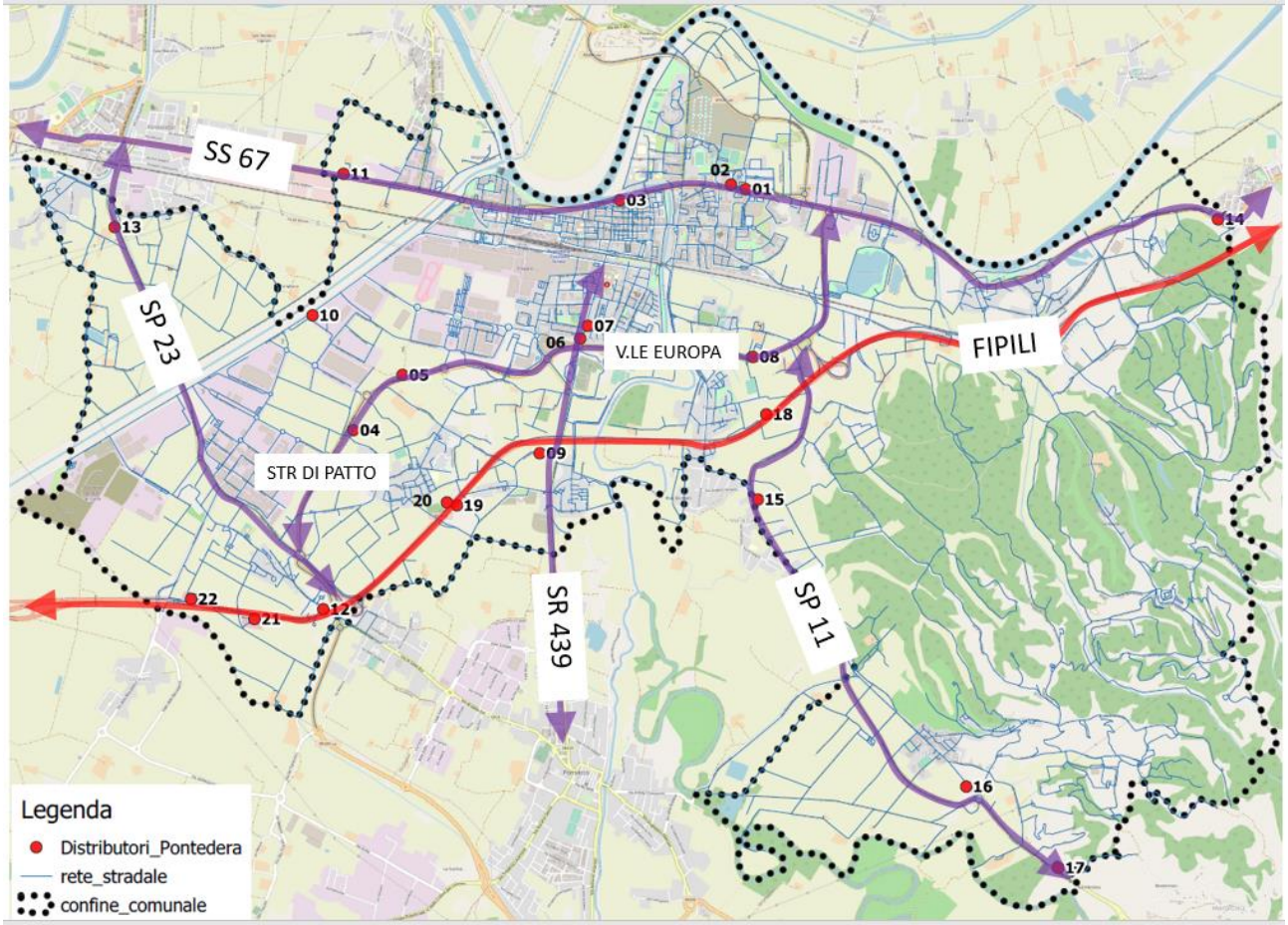

Fig. 3 – *Dislocazione degli impianti di distribuzione in relazione ai principali assi Di viabilità*

5.3 FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITÀ E VERIFICHE

Il Codice del Commercio prevede il comune debba sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine di individuare eventuali casi di incompatibilità ai sensi dell'art. 60 della LR 23/11/2018 n. 62 (Codice del Commercio).

Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'articolo 1, commi 112 e 113, della l. 124/2017, sono considerati incompatibili nei seguenti casi:

a) se ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano:

1) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs.285/1992;

2) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del d.lgs. 285/1992;

b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano:

1) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide delle stesse, con accessi su più strade pubbliche;

2) ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

3) privi di sede propria, per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avvenga sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del d.lgs. 285/1992.

In base alla normativa appena esposta, dopo un’analisi degli impianti esistenti si può affermare che nel Comune di Pontedera gli impianti non presentano fattispecie di incompatibilità.

ALLEGATO: SCHEDE SINTETICHE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

COD.	1
GESTORE	TOTAL ERG
INDIRIZZO	VIA TOSCO ROMAGNOLA 214
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	1600 mq
n° ISOLE	2
n° POMPE	4
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA-GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	PUNTO SHOP
FOTO	

COD.	2
GESTORE	Q8
INDIRIZZO	VIA TOSCO ROMAGNOLA 237
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	2700 mq
n° ISOLE	4
n° POMPE	6
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA-GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	L'AUTOMOBILE
FOTO	

COD.	3
GESTORE	ENI
INDIRIZZO	VIA TOSCO ROMAGNOLA 124
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	
n° ISOLE	2
n° POMPE	4
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA-GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	
FOTO	

COD.	4
GESTORE	ENI
INDIRIZZO	STRADA DI PATTO
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	3300 mq
n° ISOLE	5
n° POMPE	10
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - METANO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	AUTOLAVAGGIO
FOTO	

COD.	5
GESTORE	ENI
INDIRIZZO	STRADA DI PATTO
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	5000 mq
n° ISOLE	5
n° POMPE	10
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - METANO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	BAR TABACCHI
FOTO	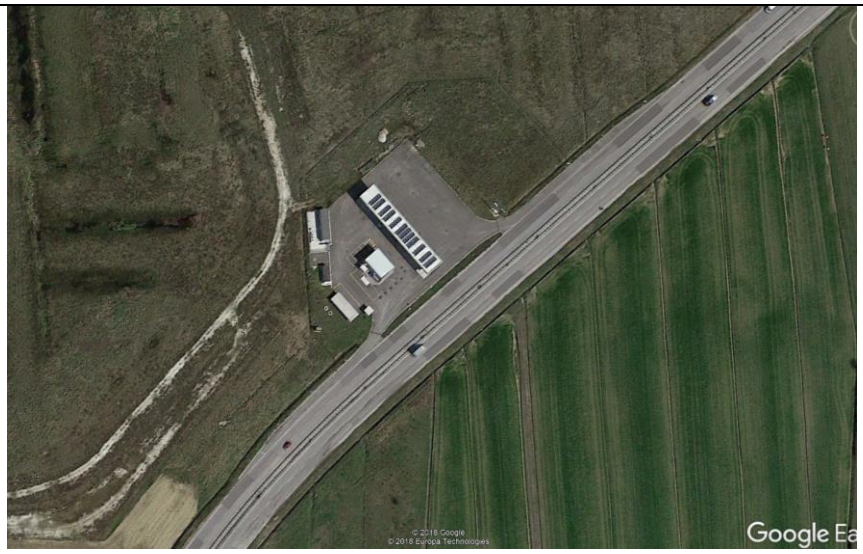

COD.	6
GESTORE	TE 24/24
INDIRIZZO	VIA ROMA
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	1400 mq
n° ISOLE	4
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	SHOP - LAVAGGIO RAPIDO - PUNTO POSTE
FOTO	

COD.	7
GESTORE	IP
INDIRIZZO	VIA ROMA
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	1100 mq
n° ISOLE	3
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	SHOP
FOTO	

COD.	8
GESTORE	ESSO
INDIRIZZO	VIALE EUROPA
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	3300 mq
n° ISOLE	4
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	BAR - AUTOLAVAGGIO - CAMBIO OLIO
FOTO	

COD.	9
GESTORE	BEYFIN
INDIRIZZO	VIA DELLA FORNACE 99
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	2500 mq
n° ISOLE	4
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL - METANO
SERVIZI ACCESSORI	AUTOLAVAGGIO - OFFICINA
FOTO	

COD.	10
GESTORE	ENI
INDIRIZZO	VIALE AMERICA
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	9000 mq
n° ISOLE	3
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	BAR RISTORO - CHIOSCO - PIAZZOLA SCARICO ACQUE CAMPER - SEDE GOLDENGAS
FOTO	

COD.	11
GESTORE	BEYFIN
INDIRIZZO	VIA TOSCO ROMAGNOLA OVEST 17
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	4500 mq
n° ISOLE	3
n° POMPE	12
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	BAR RISTORO - TOSCANA MOTORI (GOMMISTA,OFFICINA,ELETTRAUTO)
FOTO	

COD.	12
GESTORE	IP
INDIRIZZO	SP 23 KM 2+400
CONTESTO TERRITORIALE	URBANO
SUPERFICIE	2400 mq
n° ISOLE	4 (DI CUI 2 SONO CHIUSE)
n° POMPE	6
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	AUTOFFICINA
FOTO	

COD.	13
GESTORE	ENI
INDIRIZZO	VIA DI GELLO 3/A
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	1000 mq
n° ISOLE	2
n° POMPE	4
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	
FOTO	

COD.	14
GESTORE	EUROPAM
INDIRIZZO	VIA TOSCO ROMAGNOLA EST 489
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	900 mq
n° ISOLE	2
n° POMPE	4
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	
FOTO	

COD.	15
GESTORE	ESSO
INDIRIZZO	VIA DELLE COLLINE PER LEGOLI
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	5500 mq
n° ISOLE	3
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	
FOTO	

COD.	16
GESTORE	IP
INDIRIZZO	VIA PROV DELLE COLLINE PER LEGOLI
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	3500 mq
n° ISOLE	5
n° POMPE	10
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	CHIOSCO
FOTO	

COD.	17
GESTORE	IP
INDIRIZZO	SP 11 DELLE COLLINE PER LEGOLI
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	2900 mq
n° ISOLE	3
n° POMPE	6
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - METANO
SERVIZI ACCESSORI	AUTOLAVAGGIO - BAR
FOTO	

COD.	18
GESTORE	TOTAL ERG
INDIRIZZO	SGC FIPILI DIR FIRENZE
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	7000 mq
n° ISOLE	4
n° POMPE	8
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	BAR
FOTO	

COD.	19
GESTORE	TOTAL ERG
INDIRIZZO	SGC FIPILI DIR PISA
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	12000 mq
n° ISOLE	5
n° POMPE	10
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO – METANO - GPL
SERVIZI ACCESSORI	SHOP - RISTORANTE
FOTO	

COD.	20
GESTORE	Q8
INDIRIZZO	SGC FIPILI DIR FIRENZE
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	21500 mq
n° ISOLE	5
n° POMPE	10
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO
SERVIZI ACCESSORI	SHOP – ALBERGO - AUTOGRILL
FOTO	

COD.	21
GESTORE	ENI
INDIRIZZO	SGC FIPILI DIR PISA
CONTESTO TERRITORIALE	EXTRAURBANO
SUPERFICIE	20000 mq
n° ISOLE	3
n° POMPE	7
TIPOLOGIA CARBURANTI	BENZINA - GASOLIO - METANO
SERVIZI ACCESSORI	SHOP - RISTORANTE
FOTO	